

**AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1855 di data 5 ottobre 2018, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, triennio 2016-2018, parte giuridica ed economica, il giorno 9 ottobre 2018, ad ore 17.30



per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97 rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente

..... 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:


per la A.N.P./C.I.D.A.


.....  

per la FLC C.G.I.L.

..... 

per la U.I.L. Scuola

..... 



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, triennio 2016-2018, parte giuridica ed economica.

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, TRIENNIO 2016-2018, PARTE GIURIDICA ED ECONOMICA.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
*Campo di applicazione***

1. Il presente accordo si applica al personale di cui all'art. 3, comma 1, punto 1), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..

**Art. 2
*Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto***

1. Le modifiche introdotte con il presente accordo attengono al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018, parte giuridica ed economica. Gli effetti giuridici ed economici delle modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo, continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2002-2005 di data 31 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente CCPL, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge provinciale di stabilità in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 59 e 60 della legge provinciale n. 7/1997.

**CAPO II
INTERVENTI DI MODIFICA AL VIGENTE CCPL**

**Art. 3
*Modifica dell'art. 7 CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006***

1. All'art. 7, comma 1, del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006, dopo la lettera e., è inserita la seguente lettera:



“f. criteri generali relativi ad affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali.”.

Art. 4

Modifica all'art. 24 CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 e ss.mm.

1. Il comma 9 dell'art. 24 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 e ss.mm. è sostituito dal seguente:

“9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, tranne i casi previsti dalla normativa vigente per i quali si procede al pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non fruiti.”.

Art. 5

Modifica dell'art. 27 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 e ss.mm.

1. L'art. 27 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 e ss.mm. è sostituito dal seguente:

“1. Ai dirigenti si applicano il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, le successive modificazioni, nonché le integrazioni e le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Alle lavoratrici madri o ai padri lavoratori e ai genitori adottivi e affidatari, in congedo di maternità o di paternità, spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.

3. In caso di parto prematuro, il secondo periodo di congedo di maternità o paternità, successivo al parto, decorre dalla data presunta del medesimo, nel limite della durata complessiva dei cinque mesi.

4. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001.

4bis. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del proprio figlio.

5. Il congedo parentale è fruito secondo le modalità previste dall'art 32 del dec. Lgs. 151/2001. I primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero se fruiti entro il terzo anno di vita del bambino. Per il restante periodo di congedo parentale è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino il 30% della retribuzione, per un periodo massimo tra i genitori di cinque mesi, con copertura integrale degli oneri previdenziali. La richiesta di congedo parentale va effettuata con congruo anticipo, salvo casi di oggettivo impedimento. I periodi di congedo parentale sono proporzionalmente ridotti in caso di fruizione frazionata.

6. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, in caso di malattia del figlio e per i periodi corrispondenti, la madre, o, in alternativa, il padre, ha diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo all'ottavo anno di vita del bambino tali assenze spettano per entrambi i genitori nel limite di 10 giorni annui lavorativi non retribuiti per la malattia di ogni figlio, con copertura previdenziale a

carico dell'Amministrazione. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto al congedo non retribuito. A decorrere dall'1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

7. I periodi di astensione di cui al comma 5 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi, ad eccezione dei primi trenta giorni di assenza retribuita a decorrere dall'1 novembre 2008, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

8. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportano minore aggravio psico-fisico. Si applicano inoltre le disposizioni sul lavoro notturno di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 66/2003.

9. I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto di fruire:
a. del congedo di maternità e paternità secondo la disciplina prevista dagli artt. 26 e 31 del d.lgs. n. 151/2001;
b. del congedo parentale di cui al comma 5.

10. Il diritto di assentarsi per congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, così come integrato dal presente articolo, e la relativa retribuzione, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto.”.

Art. 6

Modifica dell'art. 36 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 e ss.mm.

1. Il comma 2 dell'art. 36 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 e ss.mm. è sostituito come di seguito:

“2. Per la verifica dei risultati e la valutazione dell'attività svolta dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative l'Amministrazione si avvale del Comitato di valutazione del sistema educativo provinciale, come integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 103 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.”.

Art. 7

Modifica dell'art. 43 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 e ss.mm.

1. Il comma 2 dell'art. 43 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 e ss.mm. è sostituito dal seguente:

“2. I compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti scolastici in ragione del loro ufficio o conferiti dall'amministrazione o da terzi, eccedenti l'importo annuo di euro 12.000,00, sono versati a cura degli enti erogatori o, in difetto, del percettore al fondo di cui all'art. 66 per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato. Al fine dello



svolgimento degli incarichi aggiuntivi, anche nel caso in cui il relativo compenso risulti inferiore alla soglia di euro 12.000,00 annui, permane in capo al dirigente scolastico l'obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione.".

Art. 8

Integrazione delle misure della retribuzione di posizione

1. Dal 1.1.2019, le misure annue lorde per tredici mensilità della retribuzione di posizione corrispondenti alle tre fasce di complessità di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) dell'Accordo di data 4.2.2016 sono incrementate dei seguenti importi:

terza fascia: 2.700,00 euro
seconda fascia: 2.900,00 euro
prima fascia: 3.000,00 euro.

CAPO III NORME FINALI

Art. 9

Norme finali

1. Le parti concordano e si impegnano sulla necessità di attuare entro l'avvio dell'a.s. 2019/2020 una revisione del modello di complessità delle istituzioni scolastiche, ivi comprese le istituzioni formative provinciali, al fine di pervenire ad un'articolazione delle istituzioni medesime su due fasce di complessità; concordano altresì che, per effetto di tale revisione, si procederà all'abrogazione della norma di salvaguardia di cui all'art. 41 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 e ss.mm..

2. Dal 1.9.2018 e fino alla revisione di cui al comma 1, al fine della determinazione della retribuzione di posizione spettante al dirigente scolastico preposto, gli istituti formativi provinciali sono collocati nella prima fascia di complessità.

3. A partire dall'anno 2019, alla determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza scolastica di cui all'art. 66 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 concorrono, in aggiunta alle risorse ivi previste, le risorse contrattuali residue dal finanziamento del presente accordo, pari a € 8.390,00 (oneri riflessi compresi), da destinare alla retribuzione di risultato.

